



**CONTRATTI DI FORNITURA**

Rev. 0

**CAPITOLATO GENERALE  
DI APPALTO**

Pag. 1 di 17

**ACSM-AGAM S.p.A.**

**CAPITOLATO GENERALE D'APPALTO**

**CONTRATTI DI FORNITURA**

0	26/02/2010				Emissione
<b>Rev.</b>	<b>Data Rev.</b>	<b>Emesso</b>	<b>Verificato</b>	<b>Approvato</b>	<b>Oggetto Revisione</b>

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 2 di 17

## INDICE GENERALE

<b>TITOLO I – NORME GENERALI</b>		Pag. 4
ART. 1 – OGGETTO		Pag. 4
ART. 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO		Pag. 4
ART. 3 – DEFINIZIONI		Pag. 4
ART. 4 – NATURA E AMMONTARE DELL'APPALTO		Pag. 4
ART. 5 – CONDIZIONI LOCALI E GENERALI		Pag. 5
ART. 6 – OSSERVANZA DI PRESCRIZIONI E NORME		Pag. 5
ART. 7 – ELABORATI PROGETTUALI		Pag. 5
ART. 8 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO		Pag. 5
ART. 9 – SUBAPPALTO		Pag. 6
ART. 10 – ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.)		Pag. 6
 <b>TITOLO II – ONERI GENERALI E RESPONSABILITA'</b>		 Pag. 7
ART. 11 – ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE		Pag. 7
ART. 12 – ONERI GENERALI A CARICO DELLA COMMITTENTE		Pag. 7
ART. 13 – TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'AP- PALTATORE		Pag. 7
ART. 14 – RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE		Pag. 7
ART. 15 – NORME DI SICUREZZA		Pag. 8
ART. 16 – DANNI A TERZI E ALLE OPERE		Pag. 8
ART. 17 – INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI		Pag. 8
 <b>TITOLO III – ESECUZIONE DELLE FORNITURE</b>		 Pag. 9
ART. 18 – PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE		Pag. 9
ART. 19 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA		Pag. 9
ART. 20 – TERMINI DI CONSEGNA – PROROGHE		Pag. 10
ART. 21 – PENALE PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA		Pag. 10
ART. 22 – ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MA- TERIALI		Pag. 10
ART. 23 – VERIFICHE IN COSO DI ESECUZIONE – DIFETTI DI COSTRUZIONE		Pag. 10
ART. 24 – ISPEZIONI E RILEVAMENTI STATISTICI		Pag. 11

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 3 di 17

**TITOLO IV – FATTURAZIONE, PAGAMENTI, GARANZIE  
E COLLAUDO** Pag. 13

ART. 25 – FATTURAZIONE	Pag. 13
ART. 26 – VALIDITA' DEI PREZZI	Pag. 13
ART. 27 – GARANZIA FIDEJUSSORIA DI ESECUZIONE	Pag. 13
ART. 28 – GARANZIA FIDEJUSSORIA DI FUNZIONAMENTO E AFFIDABILITA' DELLA FORNITURA	Pag. 14
ART. 29 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE E ONERI FISCALI	Pag. 14
ART. 30 – COLLAUDO	Pag. 14
ART. 31 – MANCATA ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA	Pag. 14

**TITOLO V – RISERVE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E  
CONTROVERSIE** Pag. 15

ART. 32 – INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE	Pag. 15
ART. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO IM- PUTABILE ALL'APPALTATORE	Pag. 15
ART. 34 – FALLIMENTO DELL'APPALTATORE	Pag. 15
ART. 35 – INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI	Pag. 16
ART. 36 – CONTROVERSIE	Pag. 16
ART. 37 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE	Pag. 16

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 4 di 17

## TITOLO I - NORME GENERALI

### **ART. 1 - OGGETTO**

Il presente Capitolato Generale d'Appalto (in seguito denominato "Capitolato Generale") contiene le disposizioni di carattere generale applicabili ai contratti d'appalto per l'esecuzione di forniture, stipulati fra la Committente e l'Appaltatore.

### **ART. 2 - DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO**

Fanno parte integrante del Contratto, qualora presenti:

- a) il presente Capitolato Generale;
- b) il Capitolato Speciale;
- c) gli elaborati grafici progettuali;
- d) l'elenco dei prezzi unitari;
- e) il Piano di Sicurezza e i Piani Operativi sulla Sicurezza;
- f) il cronoprogramma.

### **ART. 3 - DEFINIZIONI**

Ai fini del presente Capitolato Generale si intende per:

- a) **Committente:** la stazione appaltante che ha indetto e affidato l'appalto e che è titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- b) **Appaltatore:** il soggetto affidatario dell'appalto relativo all'esecuzione dei lavori;
- c) **Responsabile dell'Appalto per l'Appaltatore:** il tecnico – nominato dalla Committente – che è preposto al controllo della regolare esecuzione della fornitura. In particolare, il Responsabile dell'Appalto ha il compito di verificare che l'esecuzione della fornitura avvenga a regola d'arte ed in conformità al progetto, alle prescrizioni contrattuali, nonché alle disposizioni impartite dalla Committente;
- d) **Contratto:** per contratto si intende qualsiasi forma di documento contrattuale, sia esso anche solo una lettera d'ordine o un ordine emesso dal sistema informativo della Committente.

### **ART. 4 – NATURA E AMMONTARE DELL'APPALTO**

La fornitura è appaltata a corpo e il suo ammontare sarà indicato nel Contratto.

In ogni caso l'importo dell'appalto potrà variare, in più o in meno, secondo le previsioni di variabilità contemplate nel Contratto stesso, per effetto di variazioni delle quantità di lavoro e di materiali, senza che l'Appaltatore possa trarre motivo per recedere dal Contratto o per richiedere compensi o indennizzi di sorta o pretendere variazioni nei prezzi o nelle altre condizioni del Contratto.

L'assunzione del Contratto da parte dell'Appaltatore implica, di per sé, che lo stesso sia a conoscenza di tutte le circostanze e di tutte le condizioni che possono influire sulla fornitura e sui costi delle lavorazioni, per cui l'Appaltatore non potrà in seguito sollevare alcuna eccezione per le difficoltà che dovessero insorgere e per i conseguenti oneri sostenuti.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 5 di 17

#### **ART. 5 - CONDIZIONI LOCALI E GENERALI**

L'Appaltatore è tenuto ad essere pienamente a conoscenza – oltre che della natura, dell'entità, della destinazione e del luogo di esecuzione dei lavori oggetto dell'appalto – anche delle condizioni locali e generali di mercato che possono avere comunque attinenza alla predisposizione della fornitura e della consegna della stessa (quali, ad esempio: andamento prezzi delle materie prime, le vie di comunicazione e di accesso al luogo, i mezzi di trasporto, le condizioni sanitarie, ecc.).

All'Appaltatore non spetta alcun compenso ulteriore e diverso da quello stabilito in base ai prezzi contrattuali.

#### **ART. 6 - OSSERVANZA DI PRESCRIZIONI E NORME**

L'Appaltatore è tenuto, nell'esecuzione dei lavori, alla piena ed incondizionata osservanza delle prescrizioni contrattuali, nonché delle norme contenute nel presente Capitolato Generale, nel Capitolato Speciale e nei provvedimenti legislativi e regolamentari vigenti – o che entreranno in vigore dopo la stipulazione del Contratto – in materia di appalti pubblici in generale, di accettazione delle opere e dei materiali da costruzione, di contratto di lavoro, di sicurezza, di salute, di igiene sul lavoro e di quant'altro possa comunque interessare l'oggetto dell'appalto.

L'Appaltatore è inoltre tenuto ad osservare:

- le norme interne, in particolare quelle di sicurezza, in vigore presso gli impianti della Committente;
- le norme emanate dai Comuni serviti dalla Committente, per gli eventuali lavori accessori da eseguire nelle aree pubbliche;
- tutte le prescrizioni che di volta in volta venissero emanate dalla Committente.

#### **ART. 7 – ELABORATI PROGETTUALI**

Gli elaborati progettuali allegati al Contratto potranno essere eventualmente modificati da parte della Committente – sia ad esclusivo ed insindacabile giudizio della Committente stessa, sia per disposizioni delle autorità competenti – sempre che le modifiche apportate non mutino l'oggetto dell'appalto, entro termini economicamente compatibili e previa adeguata comunicazione all'Appaltatore.

#### **ART. 8 - RISERVATEZZA DEL CONTRATTO**

Il Contratto e tutti i suoi allegati costituiscono documenti riservati.

Pertanto l'Appaltatore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza, anche nei confronti dei propri eventuali subappaltatori, in merito a tutti i documenti ed elaborati progettuali - sia quelli fornitigli dalla Committente, sia quelli da lui predisposti - e a quant'altro inerente alla progettazione della Committente ed alla fornitura, ivi compresa la progettazione allo scopo predisposta dall'Appaltatore stesso.

In particolare l'Appaltatore non può – senza preventiva autorizzazione scritta della Committente - pubblicare notizie, disegni o fotografie riguardanti i lavori oggetto dell'appalto.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 6 di 17

#### **ART. 9 - SUBAPPALTO**

L'Appaltatore non può - pena la risoluzione del Contratto e salvo rifusione di ogni danno subito e spesa sostenuta dalla Committente – subappaltare, anche in parte, l'esecuzione di eventuali lavorazioni oggetto dell'appalto, senza preventiva autorizzazione scritta della Committente.

In ogni caso l'autorizzazione al subappalto potrà essere concessa dalla Committente, a seguito di richiesta scritta dell'Appaltatore, nei limiti consentiti ed alle condizioni previste dall'art.118 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i. e ferma restando comunque la responsabilità dell'Appaltatore stesso.

Nel caso che la Committente, a suo insindacabile giudizio, ritenesse il subappaltatore non in grado di eseguire, a regola d'arte e nel termine fissato, i lavori affidatigli, la stessa potrà ingiungere all'Appaltatore, per iscritto, la risoluzione del rapporto di subappalto.

La risoluzione del rapporto di subappalto non darà all'Appaltatore diritto alcuno di indennizzo o risarcimento danni, né di proroga dei termini fissati la consegna prevista in Contratto.

#### **ART. 10 - ASSOCIAZIONE TEMPORANEA DI IMPRESE (A.T.I.)**

Se l'Appaltatore è un'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.), la Committente intratterà rapporti solo ed esclusivamente con l'impresa mandataria (capogruppo), restando irrilevanti ed inopponibili alla Committente stessa i rapporti interni fra le imprese associate.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 7 di 17

<b>TITOLO II - ONERI GENERALI E RESPONSABILITA'</b>
---

#### **ART. 11 - ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire a regola d'arte la fornitura oggetto dell'appalto, con gestione a proprio rischio, con proprio personale, con capitale, macchine ed attrezzature occorrenti, fornendo altresì i materiali necessari richiesti dalla Committente.

Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del Capitolato Speciale, si intendono a totale carico dell'Appaltatore i seguenti oneri generali:

1. tutte le spese di contratto, inerenti e conseguenti, nonchè quelle per copie di documenti che debbono essere consegnati all'Appaltatore.
2. tutte le spese relative alla progettazione costruttiva e ai collaudi dell'opera complessiva, come descritto nella documentazione tecnica;
3. l'osservanza delle disposizioni di legge sulla assunzione della manodopera;
4. gli obblighi ed oneri inerenti la previdenza, l'assistenza, le assicurazioni sociali e la tutela sindacale dei dipendenti;
5. le spese per trasporto, qualora non espressamente escluse dal Capitolato Speciale d'Appalto;
6. la fornitura di tutti i materiali e le strumentazioni necessarie per l'esecuzione dei collaudi;
7. le spese per materiali, mezzi e manodopera per verifiche disposte dal Committente nell'ambito di quanto previsto nel presente ;
8. la fornitura di tutti i materiali e le strumentazioni necessarie per l'esecuzione dei collaudi dei materiali in opera;
9. le spese per la custodia e la buona conservazione dell'oggetto della fornitura fino alla consegna;
10. la predisposizione e la consegna di tutta la documentazione tecnica come richiesto nelle Specifiche tecniche, inclusi disegni as built e manuali per l'esercizio e la manutenzione, e l'eventuale software compreso nella fornitura, in lingua italiana.

#### **ART. 12 - ONERI GENERALI A CARICO DELLA COMMITTENTE**

Si intendono a carico della Committente l'onere per l'espletamento di eventuali pratiche per l'ottenimento di concessioni, autorizzazioni, permessi, servitù pubbliche o private necessarie per l'esecuzione dei lavori.

#### **ART. 13 – TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto ad osservare, nei confronti del proprio personale dipendente, le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

#### **ART. 14 - RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE**

L'Appaltatore è tenuto all'espletamento della fornitura a norma del Contratto, sotto la propria esclusiva responsabilità, assumendone tutti i conseguenti effetti nei confronti della Committente e dei terzi.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 8 di 17

#### **ART. 15 - NORME DI SICUREZZA**

L'Appaltatore deve eseguire le lavorazioni nel pieno e continuativo rispetto delle norme di sicurezza in vigore. In particolare devono essere osservate tutte le prescrizioni legislative e regolamentari sulla prevenzione degli infortuni e sull'igiene del lavoro.

Inoltre, al fine di garantire la sicurezza, anche sui cantieri, durante l'esecuzione di eventuali lavori in cantiere, l'Appaltatore, nel rispetto delle prescrizioni:

- del piano di sicurezza e di coordinamento, nonché del piano operativo di sicurezza (ex D. Lgs. 14/08/1996, n. 494 e s.m.i. e D. Lgs. 19/09/1994, n. 626 e s.m.i.);
- del piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori (ex Legge 19/03/1990, n. 55 e s.m.i.),

deve adottare a propria cura e spese tutte le cautele ed i provvedimenti, anche a carattere eccezionale, necessari per evitare danni a persone, cose, animali e per salvaguardare la sicurezza pubblica.

Nell'adempimento degli obblighi di cui sopra l'Appaltatore deve nominare un tecnico qualificato nel campo della sicurezza, salute ed igiene sul lavoro (Addetto alla Sicurezza), il cui nominativo deve essere comunicato per iscritto alla Committente.

#### **ART. 16 - DANNI A TERZI E ALLE OPERE**

L'Appaltatore terrà sollevata ed indenne la Committente - assumendosene in proprio la completa responsabilità - da tutti i danni diretti o indiretti, cagionati a persone, cose ed animali e da quelli arrecati o subiti da terzi, comunque dipendenti dalle forniture eseguite, dalla esecuzione dei lavori appaltati e/o causati dal suo personale.

L'Appaltatore dovrà quindi tenere indenne la Committente da qualsiasi lagnanza o richiesta di danni che possa essere avanzata da terzi in relazione al Contratto, intervenendo negli eventuali giudizi e sollevando la Committente da ogni spesa, anche relativa alla difesa legale.

In caso di danni causati dall'Appaltatore o da suoi subappaltatori alla Committente, quest'ultima ha facoltà di trattenere a titolo cautelativo sui pagamenti dovuti un importo pari alla richiesta di risarcimento. Detto importo sarà svincolato soltanto al momento della definizione della pratica di danno da parte dell'Appaltatore, del subappaltatore o della loro compagnia di assicurazione e potrà essere liquidato al danneggiato che provi il danno riportato.

#### **ART. 17 - INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI**

L'Appaltatore dovrà provvedere ad indennizzare tutti i danni provocati a persone o cose in relazione all'esecuzione del Contratto, assumendo ogni responsabilità e sollevando totalmente la Committente da ogni altro reclamo, petizione o procedimento e da tutte le spese relative alla difesa legale.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 9 di 17

### TITOLO III - ESECUZIONE DELLE FORNITURE

#### **ART. 18 - PROGRAMMA DI ESECUZIONE DELLE FORNITURE**

L'Appaltatore dovrà presentare all'approvazione della Committente, se previsto dal Contratto, un dettagliato e completo programma della esecuzione delle forniture, con un allegato grafico.

Dal suddetto programma devono risultare espressamente, se previste:

- l'inizio della attività di ingegneria;
- l'emissione degli ordini d'acquisto;
- i tempi di lavorazione;
- gli eventuali collaudi previsti dall'Appaltatore e richiesti dalla Committente;
- il completamento delle forniture in stabilimento;
- la consegna.

Il programma é impegnativo per l'Appaltatore, cui incombe l'obbligo di rispettare i termini di avanzamento ed ogni altra modalità.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo darà diritto alla Committente di risolvere il Contratto per colpa dell'Appaltatore e di richiedere il risarcimento dei relativi danni.

Non saranno riconosciuti all'Appaltatore gli eventuali maggiori oneri sostenuti per l'esecuzione di lavorazioni al di fuori dei tempi programmati, per motivi imputabili all'Appaltatore.

#### **ART. 19 - MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

All'Appaltatore compete la completa responsabilità dell' esecuzione delle forniture a perfetta regola d'arte e secondo i criteri della migliore tecnica, in conformità alle prescrizioni contrattuali, agli elaborati progettuali, alle specifiche tecniche della Committente, al Capitolato Speciale ed a tutte le prescrizioni ed istruzioni che la Committente stessa potrà impartire durante l'esecuzione delle stesse.

L'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili alla Committente o al progettista, non potranno in alcun modo giustificare difetti, anomalie, e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Committente eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando, in ogni caso, l'Appaltatore unico responsabile della perfetta esecuzione delle forniture.

I materiali oggetto della fornitura devono essere di ottima qualità, esenti da difetti, rispondere esattamente al peso, al rendimento ed agli altri dati previsti dalle specifiche concordate e che le lavorazioni devono essere eseguite in conformità alle norme e prescrizioni contenute nelle specifiche stesse ed a perfetta regola d'arte

Nell'installazione delle apparecchiature e della strumentazione l'Appaltatore deve scrupolosamente osservare le norme e le istruzioni delle case costruttrici e fornitrici al fine di ottenere la perfetta funzionalità degli impianti in conformità all'uso cui é destinata la fornitura nel suo complesso.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 10 di 17

La fornitura oggetto del Contratto deve essere consegnata completamente ultimata e funzionante, in modo che la Committente non abbia a sostenere, per alcuna ragione, ulteriori spese.

Non è ammessa - e pertanto non verrà riconosciuta ai fini del pagamento - l'esecuzione da parte dell'Appaltatore di modifiche non contemplate nel Contratto e non preventivamente autorizzate per iscritto dalla Committente.

#### **ART. 20 - TERMINI DI CONSEGNA – PROROGHE**

L'Appaltatore si impegna a rispettare i termini di consegna previsti nel Contratto.

L'Appaltatore è tenuto a dare comunicazione per iscritto alla Committente dell'avviso di merce pronta.

Qualora l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, preveda di non poter rispettare la consegna entro il termine stabilito, dovrà richiedere per iscritto alla Committente un periodo di proroga. La richiesta scritta, debitamente motivata, dovrà essere presentata con un anticipo, rispetto al termine contrattuale, non inferiore al periodo di proroga prospettato, ferma restando la facoltà della Committente di concedere o meno la richiesta, in tutto o in parte, sempre con comunicazione scritta.

Qualora la proroga non venga richiesta e concessa, tutti i ritardi saranno imputati all'Appaltatore, con conseguente applicazione della penale prevista.

#### **ART. 21 - PENALE PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA**

In caso di mancato rispetto, per causa imputabile all'Appaltatore, dei termini di consegna, sia parziali che finale, fissati nel Contratto – ferma restando la facoltà per la Committente di dichiarare la risoluzione del Contratto secondo quanto previsto dal successivo art. 34 - l'Appaltatore sarà passibile di una penale, determinata con i criteri stabiliti dal Capitolato Speciale o nel Contratto, che verrà trattenuta sulle somme a credito dell'Appaltatore stesso.

In mancanza di tale indicazione sul Capitolato Speciale o sul Contratto la penale si intende così determinata:

per ciascun giorno di ritardo rispetto alla data di consegna pattuita, il 0,5% (zero virgola cinque per cento) dell'importo contrattuale. L'ammontare complessivo delle penali non potrà eccedere il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, fatto salvo il diritto della Committente al risarcimento degli eventuali danni.

L'applicazione della penale non esime l'Appaltatore dagli oneri derivanti dal Contratto.

Oltre alla penale di cui sopra, saranno addebitate all'Appaltatore le eventuali maggiori spese sostenute dalla Committente a causa del ritardo stesso.

#### **ART. 22 - ACCETTAZIONE, QUALITÀ ED IMPIEGO DEI MATERIALI**

I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del Capitolato Speciale ed essere della migliore qualità.

Le macchine, gli impianti, le apparecchiature, sia fisse sia mobili, fornite direttamente dall'appaltatore o dai suoi fornitori devono tutti rispondere ai requisiti di legge, in particolare per quanto attiene alla sicurezza del loro impiego, e debbono essere marchiati "CE", nel rispetto della direttiva macchine.

La Committente può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 11 di 17

dai documenti allegati al contratto; in quest'ultimo caso l'Appaltatore deve sostituirli con altri a sue spese.

Ove l'Appaltatore non effettui la sostituzione nel termine prescritto dalla Committente, quest'ultima può provvedervi direttamente a spese dell'Appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della sostituzione eseguita d'ufficio.

Anche dopo l'accettazione della fornitura da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Committente in sede di collaudo.

L'Appaltatore che, nel proprio interesse o di sua iniziativa, abbia utilizzato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o abbia eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad alcun aumento dei prezzi.

Nel caso sia stato autorizzato da parte della Committente, per ragioni di necessità o di convenienza, l'utilizzo di materiali o di componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza e nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata un'adeguata riduzione del prezzo in sede di consuntivazione, sempre che la fornitura sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.

L'Appaltatore deve prevedere a sua cura e spese gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatori, ovvero specificamente previsti dal Capitolato Speciale. La documentazione relativa alla certificazione sarà consegnata alla Committente.

La Committente può disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore.

#### **ART. 23 – VERIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE – DIFETTI DI COSTRUZIONE**

I controlli e le verifiche effettuati dalla Committente nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali utilizzati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e di materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla Committente.

L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le opere e le lavorazioni che la Committente accerta essere state eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

Qualora l'Appaltatore non ottemperi all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del Contratto.

Qualora la Committente presuma che esistano difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'Appaltatore. Quando i vizi di costruzione siano accertati, le spese delle verifiche sono poste a carico dell'Appaltatore; in caso contrario, l'Appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 12 di 17

#### **ART. 24 - ISPEZIONI E RILEVAMENTI STATISTICI**

Il personale preposto della Committente ha pieno diritto di accedere nello stabilimento/officina, previo congruo preavviso, e di eseguire ispezioni alle lavorazioni e ai materiali, sia in deposito che in corso di utilizzo.

L'Appaltatore ha l'obbligo di facilitare tali ispezioni affinché avvengano in modo più agevole.

La Committente ha pieno diritto di rilevare tutti quei dati statistici, riferiti ai materiali ed ai mezzi utilizzati, necessari per indagini, studi e conclusioni sull'avanzamento della commessa.

L'Appaltatore é obbligato a fornire alla Committente, senza alcun compenso, rapporti e relazioni sull'andamento delle lavorazioni, diagrammi e tabelle riassuntive che gli verranno richiesti e che saranno stabiliti di volta in volta a seconda della necessità.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 13 di 17

#### TITOLO IV - FATTURAZIONE, PAGAMENTI, GARANZIE E COLLAUDO

##### **ART. 25 – FATTURAZIONE**

La fatturazione del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato con rate di acconto e una rata a saldo, come stabilito dal Capitolato Speciale o dal Contratto.

In mancanza di tale indicazione sul Capitolato Speciale o sul Contratto la fatturazione si intende così determinata:

- anticipo pari al 90% (novanta per cento) dell'importo contrattuale all'atto della consegna della merce;
- saldo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, previa consegna alla Committente, da parte dell'Appaltatore, della "garanzia fidejussoria di funzionamento e affidabilità della fornitura", di cui al successivo art. 29.

Le somme saranno liquidate, con bonifico bancario, a 90 gg. f.m. dalla data della fattura.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, comma 2, del Codice Civile.

##### **ART. 26 – VALIDITA' DEI PREZZI**

Tutte le prestazioni, i materiali, i servizi, gli accessori e gli altri oneri necessari per la corretta esecuzione dell'ordine si intendono compresi nel prezzo pattuito.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata della fornitura e dei lavori, in considerazione del fatto che nel prezzo concordato il Fornitore ha già tenuto conto e compreso ogni alea futura, restando pertanto escluso il ricorso da parte del fornitore agli articoli 1467 e 1664 c.c..

Tutti gli oneri fiscali o finanziari derivanti dalla fornitura, comprendenti a titolo esemplificativo e non esaustivo i diritti relativi all'ottenimento di licenze, autorizzazioni, imposte sul patrimonio, brevetti, salvo patto contrario, si intendono a carico del Fornitore.

##### **ART. 27 – GARANZIA FIDEJUSSORIA DI ESECUZIONE**

Ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 12/04/2006, n. 163 e s.m.i. e dell'art. 101 del DPR 21/12/1999, n. 554 e s.m.i., l'Appaltatore è tenuto a costituire una garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

Tale garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

La garanzia fidejussoria deve essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, conformi allo schema tipo approvato con Decreto 12/03/2004, n. 123 del Ministro delle Attività Produttive di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti.

La Committente ha il diritto di rivalersi sulla garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Appaltatore. La Committente ha inoltre il diritto di rivalersi sulla garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 14 di 17

dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La Committente può richiedere all'Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore.

#### **ART. 28 – GARANZIA FIDEJUSSORIA DI FUNZIONAMENTO E AFFIDABILITA' DELLA FORNITURA**

In aggiunta alla garanzia fidejussoria di cui al precedente art. 28, l'Appaltatore è tenuto a costituire – con le stesse modalità – un'ulteriore garanzia fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale.

La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo copre gli oneri derivanti dall'eventuale cattivo funzionamento e/o dall'eventuale inaffidabilità della fornitura e deve avere la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del certificato di collaudo provvisorio.

Per quanto concerne le modalità di prestazione della garanzia da parte dell'Appaltatore e il diritto di rivalsa sulla stessa da parte della Committente, si rinvia alle disposizioni del precedente art. 28.

#### **ART. 29 - SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE E ONERI FISCALI**

Sono a carico dell' Appaltatore tutte le spese di contratto, di registro ed accessorie, così come previsto dall'art. 112 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e s.m.i.

#### **ART. 30 - COLLAUDO**

Le operazioni di collaudo saranno eseguite sulla base di un programma e di un disciplinare definito fra le parti già in fase contrattuale e meglio sviluppato durante la progettazione esecutiva per la definizione della strumentazione da utilizzare.

Il collaudo provvisorio coincide con la prova di funzionamento ed affidabilità.

In assenza di riserve da parte della Committente, verrà rilasciato il certificato di collaudo provvisorio procedendo alla verifica e alla liquidazione dello stato finale.

#### **ART. 31 – MANCATA ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA**

L'Appaltatore sarà tenuto ad effettuare a sua cura e spese e nel più breve tempo possibile le modifiche o sostituzioni che si rendessero necessarie al fine di conformare la fornitura alle prescrizioni di collaudo.

In caso di mancato adeguamento della fornitura, sarà facoltà della Committente di non accettare la stessa; in tal caso il Contratto sarà dichiarato risolto in danno all'Appaltatore, con rivalsa sulle garanzie fidejussorie.

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 15 di 17

<b>TITOLO V – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E CONTROVERSIE</b>
--

### **ART. 32 - INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE**

Nell'ipotesi che l'esecuzione delle lavorazioni non proceda secondo le condizioni stabilite dal Contratto o dal Capitolato Speciale ovvero a regola d'arte, la Committente contesterà all'Appaltatore, per iscritto, le inadempienze riscontrate, ingiungendogli di adeguarsi, entro un congruo termine, alle prescrizioni impartitegli, con riserva di richiesta di risarcimento degli eventuali danni.

Nell'ipotesi di mancata o incompleta esecuzione delle forniture, per cause imputabili all'Appaltatore, questi sarà tenuto verso la Committente al conseguente risarcimento dei danni, predeterminato nella misura minima del 10% (dieci per cento) del valore presunto delle forniture non eseguite.

In entrambe le ipotesi di cui ai commi precedenti resta in ogni caso fatta salva la facoltà per la Committente di dichiarare la risoluzione del Contratto, secondo quanto previsto dal successivo art. 34.

### **ART. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'APPALTATORE**

La Committente può dichiarare la risoluzione del Contratto – fatto salvo il proprio diritto al risarcimento dei danni – qualora la stessa Committente dovesse accertare:

- a) il mancato rispetto, per causa imputabile all'Appaltatore, dei termini di consegna, sia parziali che finale, fissati nel Contratto;
- b) che l'Appaltatore rifiuti di dare corso agli ordini impartiti dalla Committente, in merito alla fornitura oggetto dell'appalto;
- c) che l'esecuzione delle lavorazioni non proceda secondo le condizioni stabilite dal Contratto o dal Capitolato speciale o a regola d'arte;
- d) la mancata o incompleta fornitura per cause imputabili all'Appaltatore;
- e) che nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27/12/1956, n. 1423 e s.m.i., ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della Committente, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro.

Nel caso di risoluzione del Contratto, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dell'importo delle forniture regolarmente eseguite e consegnate, se accettate in quanto complete, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

### **ART. 34 - FALLIMENTO DELL' APPALTATORE**

In caso di fallimento dell'Appaltatore il Contratto sarà automaticamente risolto e la Committente sarà tenuta al pagamento delle forniture consegnate e collaudate, nei limiti in cui tali forniture le risulteranno utili, restando espressamente escluso ogni altro compenso a favore dell'Appaltatore.

La Committente ha facoltà di dichiarare, con comunicazione scritta, la risoluzione del contratto, qualora l'Appaltatore sia ammesso ad una procedura di

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 16 di 17

amministrazione controllata o straordinaria ovvero chieda di essere ammesso ad un concordato extrafallimentare o preventivo.

#### **ART. 35 – INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI**

Nel caso di eventuali divergenze tra i diversi documenti si dovranno tenere presenti le seguenti disposizioni:

- i documenti successivi alla firma del Contratto non potranno modificarne i termini, a meno di esplicito patto sottoscritto tra la Committente e l'Appaltatore;
- il testo scritto avrà prevalenza sui disegni e le dimensioni scritte avranno prevalenza sulle misure in scala;
- nel caso che l'Appaltatore riscontri qualche errore o discordanza sui documenti contrattuali, dovrà darne immediata comunicazione alla Committente, affinché quest'ultima si pronunci sull'esatta interpretazione. L'Appaltatore sarà l'unico responsabile per i lavori che eventualmente risultassero eseguiti in modo non soddisfacente - a giudizio insindacabile della Committente - per non aver richiesto tempestivamente le relative istruzioni ed i chiarimenti che risultassero necessari in merito ai documenti contrattuali;
- l'Appaltatore in qualsiasi caso sarà responsabile delle inesattezze, errori ed omissioni, rispetto alle prescrizioni contrattuali, che siano contenuti nei piani, progetti e documenti da lui stesso preparati, anche se approvati dalla Committente.

#### **ART. 36 - CONTROVERSIE**

Se il Contratto o il Capitolato Speciale non prevedono espressamente la clausola compromissoria, per tutte le controversie fra la Committente e l'Appaltatore il foro competente è esclusivamente quello di Como.

Se le parti intendono deferire ad arbitri le controversie derivanti dal Contratto, nel Contratto medesimo è fatto richiamo all'art. 150 del D.P.R. 21/12/1999, n. 554 e s.m.i., nonché alle disposizioni del presente articolo.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, le controversie sono risolte da un collegio arbitrale costituito presso la Camera arbitrale per i lavori pubblici, secondo le modalità previste dal D.P.R. n. 554/1999 e s.m.i. Il giudizio arbitrale si svolge secondo le regole di procedura contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 02/12/2000, n. 398.

#### **ART. 37 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE**

Per quanto non previsto nel presente Capitolato Generale, si fa riferimento a tutte le disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia di appalto di lavori pubblici.

....., lì .....

FIRMA

.....  
(obbligatoria)

	<b>CONTRATTI DI FORNITURA</b>	Rev. 0
	<b>CAPITOLATO GENERALE DI APPALTO</b>	Pag. 17 di 17

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile, l'Appaltatore accetta espressamente i seguenti articoli del presente Capitolato Generale:

- ART. 2 – DOCUMENTI FACENTI PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO
- ART. 4 – NATURA E AMMONTARE DELL'APPALTO
- ART. 6 – OSSERVANZA DI PRESCRIZIONI E NORME
- ART. 7 – ELABORATI PROGETTUALI
- ART. 8 – RISERVATEZZA DEL CONTRATTO
- ART. 11 – ONERI GENERALI A CARICO DELL'APPALTATORE
- ART. 13 – TUTELA DEL PERSONALE DIPENDENTE DELL'APPALTATORE
- ART. 15 – NORME DI SICUREZZA
- ART. 16 – DANNI A TERZI E ALLE OPERE
- ART. 17 – INDENNIZZI ED ASSICURAZIONI
- ART. 19 – MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 20 – TERMINI DI CONSEGNA – PROROGHE
- ART. 21 – PENALE PER RITARDI NELL'ESECUZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 22 – ACCETTAZIONE, QUALITA' ED IMPIEGO DEI MATERIALI
- ART. 23 – VERIFICHE IN COSO DI ESECUZIONE – DIFETTI DI COSTRUZIONE
- ART. 25 – FATTURAZIONE
- ART. 26 – VALIDITA' DEI PREZZI
- ART. 28 – GARANZIA FIDEJUSSORIA DI FUNZIONAMENTO E AFFIDABILITA' DELLA FORNITURA
- ART. 29 – SPESE A CARICO DELL'APPALTATORE E ONERI FISCALI
- ART. 31 – MANCATA ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA
- ART. 32 – INADEMPIENZE DELL'APPALTATORE
- ART. 33 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER FATTO IMPUTABILE ALL'APPALTATORE
- ART. 35 – INTERPRETAZIONE DEI DOCUMENTI CONTRATTUALI
- ART. 36 – CONTROVERSIE
- ART. 37 – RIFERIMENTO ALLA LEGGE

....., li .....

FIRMA

.....  
(obbligatoria)